

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1: OGGETTO.

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Buttrio le modalità e i criteri di applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2: OGGETTO DELLA TASSA.

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

ART. 3: CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.

A norma dell'art. 43 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, il Comune di Buttrio, la cui popolazione residente al 31.12.1992 è di n. 3669 abitanti, rientra nella 5^a classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

ART. 4: SOGGETTI PASSIVI E ATTIVI.

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

ART. 5: FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche è gestito direttamente dal Comune.

Peraltro, il Comune, si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22, comma III, lettera C), della Legge 8.6.1990, n. 142, o ai soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico o funzionale.

ART. 6: TARIFFE.

Le tariffe per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione della Giunta Comunale è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

A norma dell'art. 42, comma 6, del Decreto Legislativo n. 507/1993, il Comune dà atto che le tariffe previste per ogni tipo di occupazione sono conformi ai limiti fissati da detta normativa e che la misura corrispondente all'ultima categoria non è inferiore al 30% di quella determinata per la prima.

ART. 7: FUNZIONARIO RESPONSABILE.

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in "concessione", le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

ART. 8: REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI.

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente la utilizzazione di suolo pubblico determina il diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi.

ART. 9: CATEGORIE DELLE LOCALITA' DI OCCUPAZIONE.

Agli effetti della applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, le aree territoriali sono suddivise in n. 2 categorie in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art. 42, comma 3, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.

Tale classificazione comprende le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui all'art. 2 del presente regolamento meglio specificate nell'elenco, distinto con la lettera "A", allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Le variazioni di detto elenco possono essere deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno, sentita la Commissione Edilizia e previa pubblicazione del provvedimento per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge.

CAPO II

MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA.

ART. 10: TIPI DI OCCUPAZIONE.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono assumere il carattere di "permanenti" e "temporanee".

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno la esistenza di manufatti o impianti. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 11: COMMISURAZIONE DELLA TASSA.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Per le occupazioni temporanee e permanenti, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente mq. 100 e fino a mq. 1.000, del 10% per la parte eccedente mq. 1.000.

ART. 12: OCCUPAZIONI PERMANENTI.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

Cat. 01 Lire 34.000;

Cat. 02 Lire 30.000.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo le tariffe di cui sopra sono ridotte ad un terzo.

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, le tariffe di cui sopra sono ridotte al 30%.

Per le occupazioni permanenti con autovetture destinate a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 13: PASSI CARRABILI.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dalla apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto ed è quantificata nella misura prevista dall'articolo precedente, ridotta al 50%.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta la occupazione o certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui sopra, il Comune può, tenendo conto delle esigenze di viabilità e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività sarà comunque limitato ad una superficie massima di dieci metri quadrati e non consentirà alcuna opera, nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Su predetto tipo di occupazione, la tassa è calcolata sulla base della tariffa ordinaria applicabile ridotta al 10%.

Se il passo carrabile costruito direttamente dal Comune risulta non utilizzabile e, comunque, non utilizzato dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta al 30%.

La tassa relativa alla occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Ove il contribuente non abbia interesse a utilizzare il passo carrabile può ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune.

La messa in pristino dell'assetto stradale deve essere effettuata a spesa del richiedente.

ART. 14: OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 9 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a giorni quindici la tariffa è ridotta del 50%.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle sottoindicate misure giornaliere di tariffa:

Cat. 1:

- a) dalle ore 00.00 alle ore 06.00 Lire 500;
- b) dalle ore 06.00 alle ore 20.00 Lire 1.000;
- c) dalle ore 20.00 alle ore 24.00 Lire 500.

Cat. 2:

- a) dalle ore 00.00 alle ore 06.00 Lire 500;
- b) dalle ore 06.00 alle ore 20.00 Lire 800;
- c) dalle ore 20.00 alle ore 24.00 Lire 500.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo le tariffe di cui sopra sono ridotte di un terzo.

Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Qualora le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa deve essere determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Per le occupazioni effettuate in occasione di "fiere e festeggiamenti", con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Sono ridotte rispettivamente dell'80% e del 50% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa ordinaria è aumentata del 20%.

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 20%.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%.

ART. 15: OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie, sono tassate forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, in complessive Lire 250.000 per Km. lineare o frazione per le aree rientranti nella cat. 1 e in complessive Lire 200.000 per quelle rientranti nella cat. 2.

Il Comune ha facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti.

Qualora il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto o marciapiedi, ovvero in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti interessati.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di Lire 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa dovuta, fino ad un massimo di 5 Km. lineari, è determinata nei seguenti importi:

Cat. 1: Lire 100.000;

Cat. 2: Lire 80.000.

Per ogni Km. o frazione superiore è dovuta una maggiorazione di:

Lit. 20.000 per le occupazioni rientranti nella Cat. 1;

Lit. 16.000 per le occupazioni rientranti nella Cat. 2.

A norma dell'art. 47 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, se il Comune provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti ha diritto di imporre, oltre il pagamento della tassa di cui al comma I, un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione della galleria nella misura del 30% delle spese sostenute.

ART. 16: OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.

Per le occupazioni previste nell'articolo precedente aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata forfettariamente nei seguenti importi:

Cat. 1: Lire 10.000;

Cat. 2: Lire 8.000.

I predetti importi si riferiscono alle occupazioni comprese fino ad un Km. lineare di durata non superiore a giorni 30, mentre per le occupazioni superiori al Km. lineare la tassa è aumentata del 50%.

Qualora le occupazioni di cui sopra siano di durata superiore a giorni 30, ma inferiore a giorni 90, la tassa è aumentata del 30%.

La tassa è aumentata del 50% per le occupazioni di durata superiore a giorni 90 e fino a giorni 180 e del 100% per le occupazioni di durata maggiore.

ART. 17: OCCUPAZIONI A MEZZO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI.

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la sottoindicata tassa annuale:

- a) Centro abitato.....Lire 60.000;
- b) Zona limitrofa.....Lire 50.000;
- c) Sobborghi e zone periferiche.....Lire 30.000;
- d) Frazioni.....Lire 10.000.

La tassa è applicata sulla base dei sottoindicati criteri:

- a) il riferimento standard concerne un distributore di carburante munito di un solo serbatoio di capacità non superiore a tremila litri;
- b) se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazioni. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità;
- c) nel caso di distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati tra loro, la tassa è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi;
- d) per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo comunale effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliari, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 12 del presente regolamento, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Per l'impianto e l'esercizio di "apparecchi automatici" per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nella sottoindicata misura:

- a) Centro abitato.....Lire 20.000;
- b) Zona limitrofa.....Lire 15.000;
- c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche.....Lire 10.000.

ART. 18: ESENZIONI.

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei pubblici servizi di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

ART. 19: DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi del tributo devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa.

La denuncia deve essere effettuata mediante gli appositi moduli predisposti dal Comune e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del contribuente, ivi compreso il codice fiscale;
- b) gli estremi dell'atto di concessione;
- c) la superficie occupata;
- d) la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
- e) la misura di tariffa corrispondente;
- f) l'importo complessivo dovuto.

Nei termini di cui al primo comma del presente articolo deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui sopra, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nelle occupazioni che determinano un maggiore ammontare dei tributi.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.

Per le occupazioni con condutture, cavi e impianti in genere il versamento della tassa deve essere parimenti effettuato nel mese di gennaio. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 20: DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, da effettuarsi al momento in cui hanno inizio le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 21: ACCERTAMENTI.

In riferimento alle denunce presentate, il Comune procede in primo luogo al controllo delle stesse, alla verifica dei versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce e di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata a seguito di controllo e verifica e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle denunce ovvero in caso di omessa presentazione delle denunce stesse, il Comune procederà alla emissione di un avviso di accertamento rispettivamente in rettifica o d'ufficio motivato, nel quale sono indicati la tassa dovuta, le soprattasse e gli interessi liquidati, nonché il termine di giorni 60 per il pagamento. Gli accertamenti, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui sopra separatamente per ciascun anno.

ART. 22: CONTENZIOSO.

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 del D.L.Vo 31.12.1992, n. 546, recante nuove disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate - Ex Intendenza di Finanza - e in seconda istanza, anche da parte del comune, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, n. 2 e n. 3, c.p.c. nel termine di gg. 60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di 60 gg. dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorità Amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

ART. 23: PROCEDIMENTO ESECUTIVO.

La tassa dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui all'art. 68 del D.P.R. 28.1.1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 c.c.

ART. 24: RIMBORSI.

I contribuenti possono richiedere con apposita istanza il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso si dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, mentre sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 25: SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI.

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Se la tardiva presentazione della denuncia e il tardivo versamento è avvenuto nei 30 gg. successivi alla data di scadenza stabilita le soprattasse di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

CAPO III

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI.

ART. 26: AUTORIZZAZIONI. ORGANI COMPETENTI AD ACCORDARLE.

L'occupazione di suolo pubblico con opere e depositi, con griglie pietre forate, vetrocementi, botole, passi carrai, (compresi gli accessi a stazioni di erogazione di carburante), apparecchi automatici di distribuzione di tabacchi e simili, vetrinette murali a tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari è soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco.

L'occupazione di suolo pubblico con pali e fili telefonici e per trasporto energia elettrica, binari di raccordo ferroviario, chioschi per vendita frutta e verdura, di bibite, gelati, dolciumi, giornali e simili è soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Sulle domande per vetrinette murali, tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari e chioschi occorre il parere della Commissione Edilizia.

ART. 27: CONCESSIONI. ORGANI COMPETENTI AD ACCORDARLE.

L'occupazione di sottosuolo pubblico con stazioni di distribuzione di carburanti e lubrificanti è soggetta ad apposita concessione rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.

L'occupazione di sottosuolo pubblico con condutture, cavi, impianti vari, cisterne e fosse biologiche è parimenti soggetta ad apposita concessione che viene rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Sulle domande per impianto di distribuzione di carburanti e lubrificanti occorre il preventivo parere della Commissione Edilizia.

ART. 28: OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.

Le autorizzazioni o concessioni di occupazione del suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del tributo, nel presente regolamento, nei regolamenti comunali di polizia urbana, di Igiene e di edilizia, dei mercati e fiere comunali, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché delle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione. L'autorizzazione o concessione per l'occupazione di suolo pubblico non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti alle attività svolte dai medesimi sul suolo pubblico.

Detti provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei terzi verso i quali i titolari degli stessi debbono rispondere di ogni molestia o danno ritenendo esonerato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 29: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio deve farne domanda circostanziata al Comune su carta legale.

La domanda deve contenere la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire sul suolo pubblico o gravato da servitu' di pubblico passaggio, l'esatta indicazione della località interessata e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a tutte quelle altre che il Comune intendesse imporre a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.

La domanda dovrà inoltre essere corredata da grafici sufficienti ad identificare le opere da eseguire e dai calcoli di stabilità, limitatamente in quest'ultimo caso, alle opere che rivestono carattere di particolare importanza.

Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, fermo restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune potrà richiedere a corredo della domanda tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti.

Potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

Le domande per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per esercitare il commercio ambulante in occasione di fiere, mercati, sagre ed altre manifestazioni similari nei luoghi previsti dal Comune dovranno pervenire al Comune stesso almeno 20 giorni prima della ricorrenza. Le domande pervenute dopo tale termine saranno prese in esame nei limiti della disponibilità di spazio.

restano salve le vigenti disposizioni in tema di assegnazione dei posti nei mercati cittadini.

ART. 30: DECISIONI SULLE DOMANDE.

La Giunta Comunale ed il Sindaco hanno sempre facoltà di respingere le richieste di cui all'art. 30, motivandone il rigetto.

In ogni caso sono rigettate le richieste di occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

ART. 31: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO RICHIESTE DA PIU' SOGGETTI PASSIVI.

Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da più persone, l'autorizzazione o la concessione è accordata a colui che ha presentato per primo la domanda.

Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico venga richiesto da più persone in forma temporanea nella circostanza di cui al penultimo comma dell'art. 30, il Comune assegnerà le autorizzazioni seguendo l'ordine cronologico delle domande; per quelle presentate nel medesimo giorno si procederà mediante sorteggio.

In ogni caso, resta impregiudicata la discrezionalità del Comune nell'accordare le autorizzazioni di cui trattasi in relazione a quanto previsto dal precedente art. 31.

ART. 32: TERMINE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO O CONCESSORIO.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata di occupazione di suolo è fissato in 3 mesi.

Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio comunale chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 3 mesi.

ART. 33: DEPOSITO CAUZIONALE.

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 34: CONTENUTO DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

Nell'autorizzazione o nell'atto di concessione sono indicate le modalità per l'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, nonché tutti gli elementi atti a stabilirla e delimitarla.

ART. 35: OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

Il titolare dell'autorizzazione o concessione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre la stessa oltre la durata stabilita. Inoltre, deve eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino il suolo occupato al termine della concessione e disporre, se del caso, i lavori sul suolo pubblico avuto in concessione in modo da non danneggiare le opere esistenti, ovvero prendere gli opportuni accordi con il Comune per ogni eventuale modifica delle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al concessionario medesimo.

ART. 36: SPESE PER L'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

Le spese di qualsiasi tipo inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione sono ad esclusivo carico del titolare della stessa.

ART. 37: INTRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE. DECADENZA.

Incorre nella decadenza dell'autorizzazione o concessione chi non adempia le condizioni imposte nell'atto amministrativo o che non osservi le norme stabilite dalla legge o dal presente regolamento.

Incorre altresì nella decadenza:

a) colui che non si sia avvalso entro 6 mesi dalla definizione delle formalità di ufficio della autorizzazione o concessione accordata o che non abbia curato il versamento della eventuale somma richiesta a titolo di cauzione;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune.

ART. 38: REVOCA, MODIFICA, SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

Le autorizzazioni o concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Sindaco o della Giunta.

Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle autorizzazioni o concessioni sarà notificato agli interessati con apposita ordinanza sindacale nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza.

ART. 39: RESTITUZIONE DELLA TASSA E DEL CANONE.

La revoca, la modifica o la sospensione dell'autorizzazione o concessione, non danno diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salva la restituzione della tassa e del canone pagati in anticipazione.

ART. 40: OCCUPAZIONI ABUSIVE.

Le occupazioni effettuate senza titolo o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Per la loro cessazione il Comune ha inoltre la facoltà, a norma dell'art. 823 c.c., sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile.

Per le relative modalità procedurali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 27 del presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 41: NORME TRANSITORIE.

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 20 del presente regolamento ed effettuare il relativo versamento entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Nello stesso termine va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi gia' iscritti a ruolo e quelli risultanti dalla applicazione delle nuove tariffe adottate.

Per le occupazioni effettuate con conduttore, cavi e impianti in genere, la tassa dovuta per l'anno 1994 e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di Lit. 50.000.-.

Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni istitutive del tributo sono effettuati con le modalita' e i termini previsti dal T.U.F.L. 14.9.1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni.

La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28.1.1988, n. 43, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994.

Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 14 del presente regolamento sono effettuate da pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

ART. 42: ABROGAZIONI.

Con il presente regolamento si prende atto che risultano abrogati gli articoli compresi dal n. 192 al n. 200 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14.9.1931 n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le nuove disposizioni, l'art. 39 della legge 2.7.1952, n. 703, l'articolo unico della legge 6.3.1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26.7.1961, n. 711, l'articolo 5 della legge 18.4.1962, n. 208, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Min. Fin. e Min. Int. 26.2.1933, pubblicato in G.U. n. 95 del 24.4.1933 per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

ART. 43: VIGILANZA.

Con il presente regolamento si prende atto che e' attribuito alla Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del D.L.Vo n. 507/1993.

ART. 44: RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D.L.Vo 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 45: PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 46: VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la "cessazione della occupazione" entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 47: ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 1994 a norma dell'art. 56, comma 2, del D.L.Vo 15.11.1993, n. 507.

ALLEGATO A

CAT. 01

CENTRO ABITATO:

ZONA DELIMITATA CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 461 DEL 14.12.1993
AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA.

CAT. 02

ZONE LIMITROFE:

TUTTA LA RESTANTE ZONA DEL TERRITORIO COMUNALE.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 21 del 21.04.1994, C.R.T.C. n. 34092 del 07.07.94
come modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 37 del 27.06.1994, C.R.T.C. n. 35542 del
07.07.1994.